STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, tra l'ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE (I.N.F.N.), l'ISTITUTO NAZIONALE di ASTROFISICA (I.N.A.F.), l'ISTITUTO NAZIONALE di GEOFISICA e VULCANOLOGIA (I.N.G.V.), l'UNIVERSITA' degli STUDI di CATANIA, l'UNIVERSITA' degli STUDI di PALERMO e Consorzio S.C.I.R.E. un Consorzio con attività esterna denominato "COMETA (Consorzio Multi Ente per la promozione e l'adozione di tecnologie di calcolo Avanzato)".

Art. 2 - SEDE

Il Consorzio ha sede in Catania, presso la Sezione di Catania dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.) sita presso il Dipartimento di Fisica ed Astronomia dell'Università di Catania, in via Santa Sofia n.64. L'Assemblea può deliberare l'istituzione di sedi secondarie, succursali ed uffici.

Art. 3 - SCOPO E OGGETTO CONSORTILE

Il Consorzio non ha fini di lucro.

Gli eventuali utili generati dall'attività del Consorzio non possono essere distribuiti tra i Consorziati ma devono essere reinvestiti nell'attività consortile.

Il Consorzio ha per oggetto:

- la realizzazione e la gestione, nel territorio della Regione Sicilia, di un avanzato centro di ricerca e sviluppo diretto a

realizzare i seguenti fini: a) svolgere attività, nell'ambito degli Enti consorziati, di ricerca fondamentale e di applicazioni tecnologiche mirate all'adozione ed allo sviluppo di nuovi sistemi di calcolo ad alte prestazioni, di nuovi sistemi per la gestione e l'elaborazione di grandi banche dati e di nuovi sistemi orientati alla simulazione multimediale; b) promuovere lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di calcolo distribuito, con particolare riferimento all'adozione del paradigma "grid"; c) assumere commesse di ricerca e sviluppo da parte di Enti pubblici o privati; d) promuovere un'attività di alta formazione: - che renda fruibile, da parte dei consorziati, nonchè di altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, i risultati della ricerca e le potenzialità applicative delle nuove tecnologie adottate e sviluppate; - che sia mirata alla creazione di figure professionali adequate alle richieste di mercato. Conseguentemente, al fine di perseguire i propri scopi statutari, il Consorzio potrà: a) procedere allo studio e all'espletamento delle attività preliminari inerenti l'oggetto consortile; b) compiere ogni atto utile o necessario per assicurare la tempestiva esecuzione delle convenzioni e dei contratti che verranno stipulati dal Consorzio al fine del conseguimento degli scopi consortili; c) svolgere tutti gli atti e adempimenti tecnici e amministrativi richiesti dalla legge e/o comunque opportuni al fine del conseguimento degli scopi consortili; d) partecipare a bandi, programmi e progetti di ricerca nei settori di propria attività banditi da organismi locali, nazionali ed internazionali. Per il perseguimento degli scopi consortili, infine, il Consorzio potrà compiere ogni altra operazione strumentalmente collegata al perseguimento dei detti scopi. Nella realizzazione delle attività il Consorzio si ispira ai seguenti principi: - garanzia di pari opportunità per l'accesso ai servizi ed ai contributi finanziari erogati; - garanzia di chiarezza, trasparenza, eticità, professionalità ed efficienza nella gestione; - attivazione di procedure di valutazione e monitoraggio delle azioni realizzate; - impiego delle Tecnologie di Comunicazione e Informazione per garantire l'efficacia ed efficienza nelle azioni di promozione, comunicazione interna ed esterna. Per l'espletamento di funzioni tecnico-esecutive, il Consorzio potrà eventualmente disporre anche di personale e di strutture di ricerca messe a disposizione dai consorziati oppure da Enti

e da strutture pubbliche o private in base a convenzioni o a contratti di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente. La rendicontazione del costo del personale, messo a disposizione dai consorziati, sarà effettuata secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

I consorziati non rispondono né assumono alcuna responsabilità in ordine ai rapporti di lavoro eventualmente posti in essere dal Consorzio.

Art. 4 - DURATA

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31/12/2025.

Il Consorzio può essere prorogato oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati, almeno sei mesi prima della scadenza. E' fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei Consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro sessanta giorni dalla data dell'adozione della delibera di proroga.

Art. 5 - FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito dai contributi iniziali dei consorziati ed ammonta, inizialmente, ad euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00).

Il fondo consortile sarà incrementato dai beni, contributi, sovvenzioni che, a qualunque titolo, dovessero pervenire al Consorzio.

Il fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio. Art 6 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI I Consorziati sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi consortili. In particolare ciascun Consorziato si obbliga: a) a versare contributi al fondo consortile convenuti nell'atto costitutivo; b) a mettere a disposizione del Consorzio le conoscenze tecnico-scientifiche, le capacità professionali ed i mezzi di cui dispone e necessari per il conseguimento degli scopi consortili. Art. 7 RESPONSABILITÀ DEI CONSORZIATI Il Consorzio non assume alcuna responsabilità verso i Consorziati per l'utilizzazione, da parte di costoro, di conoscenze apprese a causa del vincolo consortile. Parimenti, il Consorzio non assume alcuna responsabilità verso i terzi per il fatto dei Consorziati che dovranno comunque operare in modo da evitare confusione di ruoli, apparenza del diritto ed affidamento dei terzi in danno del Consorzio. Il Consorzio opererà esclusivamente a nome e nell'interesse proprio, restando esclusa ogni responsabilità dei singoli Consorziati nei confronti dei terzi. Per le obbligazioni assunte a nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, ai sensi dell'articolo 2615
primo comma del codice civile, i terzi possono fare valere i
propri diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Art. 8 - RECESSO

Il diritto di recesso è esercitabile dai Consorziati che al momento della dichiarazione di recesso abbiano adempiuto alle obbligazioni derivanti dal patto consortile.

I Consorziati possono recedere dal Consorzio, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzata al Presidente del Consorzio e con un preavviso di sessanta giorni.

La quota di partecipazione al fondo consortile del Consorziato receduto accresce proporzionalmente quella degli altri.

I Consorziati receduti rimangono responsabili per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o derivanti dalle convenzioni o dai contratti stipulati fino al momento in cui il recesso sia diventato efficace. I Consorziati receduti perdono, dal giorno in cui il recesso diventa efficace, ogni diritto ad ulteriori prestazioni del Consorzio.

Art. 9 - ESCLUSIONE

L'esclusione dal Consorzio è deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei voti spettanti ai Consorziati - non computandosi
nel numero di questi il Consorziato da escludere - nei confronti del Consorziato che sia stato dichiarato fallito od assoggettato ad altra procedura concorsuale o che abbia compiuto
grave inosservanza delle disposizioni di legge, del presente

Statuto o delle delibere degli organi consortili. Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate dal Presidente del Consorzio agli interessati mediante lettera raccomandata A.R. entro i quindici giorni successivi alla deliberazione. L'esclusione diviene efficace dal momento della ricezione da parte dei Consorziati interessati della lettera raccomandata con la quale viene comunicata la delibera di esclusione. La quota di partecipazione al fondo consortile del Consorziato escluso accresce proporzionalmente quella degli altri. I Consorziati esclusi rimangono responsabili per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o derivanti dalle convenzioni o dai contratti stipulati fino al momento in cui l'esclusione sia diventata efficace. Il Consorziato escluso non ha diritto al rimborso né del contributo iniziale né di alcun altro apporto effettuato nel corso del rapporto consortile a titolo definitivo. I Consorziati esclusi perdono, dal giorno in cui l'esclusione diventa efficace, ogni diritto ad ulteriori prestazioni del Consorzio. Art. 10 -AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI Possono partecipare al Consorzio gli enti pubblici o privati che abbiano interesse all'oggetto consortile. La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Presidente del Consorzio.

L'ammissione, con l'ammontare del contributo iniziale e del	
numero di voti a disposizione all'interno dell'Assemblea, è	
deliberata dall'Assemblea stessa all'unanimità.	
Art. 11 ORGANI DEL CONSORZIO	
Sono organi del Consorzio:	
- l'Assemblea dei Consorziati;	
- il Presidente del Consorzio;	
- il Consiglio di Amministrazione;	
- il Comitato tecnico-scientifico;	
- il Revisore unico ove costituito.	
Art. 12 - ASSEMBLEA	
L'Assemblea dei Consorziati è composta dai legali rappresen-	
tanti degli aderenti al Consorzio o da loro delegati.	
Le adunanze dell'Assemblea sono tenute presso la sede del Con-	
sorzio o nel diverso luogo, purchè in Italia, di volta in vol-	
ta indicato nell'avviso di convocazione.	
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte	
all'anno per l'approvazione dei bilanci ed, inoltre, ogni	
qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno uno dei Consorzia-	
ti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.	
L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata A.R o	
pec da inviare (almeno dieci giorni prima della data fissata	
per la seduta, al domicilio di ciascun Consorziato e contenen-	
te l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunan-	
za e l'ordine del giorno dell'Assemblea. I componenti l'Assem-	

blea che non partecipassero tre volte consecutive alle sedute dell'Assemblea, senza giustificati motivi, si intendono dimissionari. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante via e-mail, almeno cinque giorni prima della seduta. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assolte da un componente l'Assemblea incaricato dal Presidente. È ammessa la possibilità che l'Assemblea si riunisca con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consorziati; in particolare è necessario che: a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Nell'Assemblea i Consorziati ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NU-(I.N.F.N.), ISTITUTO NAZIONALE di CLEARE ASTROFISICA (I.N.A.F.), UNIVERSITA' degli STUDI di CATANIA, UNIVERSITA' degli STUDI di MESSINA ed UNIVERSITA' degli STUDI di PALERMO dispongono di tre voti ciascuno, e i Consorziati ISTITUTO NA-ZIONALE di GEOFISICA e VULCANOLOGIA (I.N.G.V.) e Consorzio S.C.I.R.E. dispongono di un voto ciascuno. Non è ammesso il voto divergente. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Consorziati, salve le ipotesi in cui il presente statuto o la legge richiedano maggioranze qualificate. Ogni modificazione del presente Statuto dovrà essere approvata all'unanimità dei Consorziati. Art. 13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea dei Consorziati provvede: a) alla nomina ed alla revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, nei casi ed ai sensi del successivo articolo 15; b) alla nomina ed alla revoca, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Consorzio che è, quindi, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è anche

Presidente dell'Assemblea medesima; c) alla nomina del Revisore Unico ai sensi del successivo articolo 18, stabilendo, altresì, la misura del rispettivo compenso; d) all'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, accompagnati da una relazione del Revisore Unico, ove costituito, e della relazione sull'attività svolta dal Consorzio, che il Consiglio di Amministrazione deve presentare ogni anno entro i termini di legge; e) all'approvazione del piano annuale delle attività su proposta del Consiglio di Amministrazione; f) all'esclusione di Consorziati ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e all'ammissione di nuovi Consorziati ai sensi dell'art 10; g) all'istituzione di sedi secondarie, succursali ed uffici; h) all'eventuale proposta di proroga della durata del Consorzio; i) alla nomina ed alla revoca, dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico e del suo Presidente, tra i componenti del Comitato stesso, nei casi e ai sensi del successivo articolo 17. Art. 14 - COMPITI DEL PRESIDENTE Il Presidente del Consorzio: a) convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati; b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) ha la rappresentanza legale del Consorzio e, quindi, lo rappresenta in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche, enti, privati e terzi; d) firma i bilanci; e) firma tutti gli altri atti necessari per l'attuazione degli scopi consortili. ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri di cui uno ciascuno viene designato dai legali rappresentanti dei consorziati ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE (I.N.F.N.), ISTITUTO NAZIONALE di ASTROFISICA (I.N.A.F.), UNIVERSITA' degli STUDI di CATANIA, UNIVERSITA' degli STUDI di MESSINA ed UNIVERSITA' degli STUDI di PALERMO, e uno viene invece designato congiuntamente dai legali rappresentanti dei consorziati ISTITUTO NAZIONALE di GEOFISICA e VULCANOLOGIA (I.N.G.V.) e Consorzio S.C.I.R.E.. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I membri del Consiglio di Amministrazione sono revocabili, in qualunque tempo, dal soggetto che li ha designati. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni tre mesi o quando il Presidente lo ritiene opportuno ed ogni volta che ne faccia richiesta uno dei suoi membri, previa convocazione da parte del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con un anticipo di cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante lettera raccomandata o/e - mail, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non partecipassero tre volte consecutive alle sedute del suddetto Consiglio, senza giustificati motivi, si intendono dimissionari. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata an-

che per e-mail due giorni prima della riunione.

È ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si riunisca con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consorziati; in particolare è necessario che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-

guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti. ART. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio che non siano espressamente riservati, dalla legge o dal presente statuto, alla competenza dell'assemblea. In particolare, in via del tutto esemplificativa e non esaustiva, al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i seguenti compiti e poteri: eseguire le deliberazioni dell'assemblea e vigilare sull'osservanza dello statuto; - disporre affinchè il consorzio agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli

interventi utili o necessari per l'attuazione delle finalità del Consorzio: - predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi annuali, i preventivi di spesa, i piani annuali delle attività e riferire all'assemblea sulla gestione economica del Consorzio. Ciascun piano annuale delle attività deve essere corredato da una previsione organizzativa e finanziaria; - deliberare in ordine alla gestione amministrativa del consorzio e alla riscossione dei contributi dei consorziati; - approvare i regolamenti interni; - predisporre e sottoporre all'assemblea dei consorziati il bilancio ed i budget di progetto e la ripartizione delle attività previste tra i componenti del consorzio o l'affidamento di alcune di esse a soggetti esterni. Sulle decisioni che attengono alle attività tecnicoscientifiche, il Consiglio di Amministrazione dovrà preventivamente acquisire il parere del Comitato Tecnico-scientifico. Art. 17 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO Il Comitato tecnico-scientifico è composto da sei membri che durano in carica tre anni. I componenti del Comitato sono designati uno ciascuno dai legali rappresentati dei consorziati ISTITUTO NAZIONALE di FISI-CA NUCLEARE (I.N.F.N.), ISTITUTO NAZIONALE di ASTROFISICA (I.N.A.F.), UNIVERSITA' degli STUDI di CATANIA, UNIVERSITA' degli STUDI di MESSINA ed UNIVERSITA' degli STUDI di PALERMO,

uno viene invece designato congiuntamente dai legali rappresentanti dei consorziati ISTITUTO NAZIONALE di GEOFISICA e VULCANOLOGIA (I.N.G.V.) e Consorzio S.C.I.R.E. I soggetti aventi diritto alla designazione dovranno procedervi prima della Assemblea, che dovrà appositamente essere convocata, per prendere atto delle designazioni effettuate, procedere alla designazione dei componenti eventualmente non designati da alcuno degli aventi diritto. Il Comitato è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione, fornisce pareri sulle attività svolte dal Consorzio e formula proposte operative in materia. Il Comitato si riunisce ogni tre mesi o quando il Presidente lo ritiene opportuno ed ogni volta che ne faccia richiesta uno dei suoi membri, previa convocazione da parte del Presidente. Il Comitato potrà essere convocato con un anticipo di cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante lettera raccomandata o e - mail, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche per e-mail due giorni prima della riunione. I Componenti il Comitato Tecnico-Scientifico che non partecipassero tre volte consecutive alle sedute del Comitato, senza giustificati motivi, si intendono dimissionari. È ammessa la possibilità che il Comitato si riunisca con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio

e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consorziati; in particolare è necessario che: a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Il Comitato fornisce i pareri e formula le proposte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Art. 18 - REVISORE UNICO

L'Assemblea potrà nominare il Revisore Unico scelto tra revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Revisore Unico dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Revisore Unico: a) controlla la contabilità consortile e la legittimità delle deliberazioni degli Organi consortili; b) certifica, in occasione delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, la veridicità e conformità dei documenti e dei bilanci presentati dal Presidente. Il Revisore Unico deve essere invitato mediante formale convocazione alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore Unico che non partecipi tre volte consecutive alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza giustificati motivi, si intende dimissionario. Art. 19 - SCIOGLIMENTO Il Consorzio si scioglie per il decorso del termine di durata, qualora non sia stata concordata una proroga, per deliberazione assembleare, ovvero per qualunque altra causa prevista dalla legge. In conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni e i poteri e stabilendone il compenso. Addivenendosi per qualunque ragione allo scioglimento del Consorzio, anche prima della scadenza, i liquidatori, al termine delle operazioni di liquidazione, provvederanno alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile e del patrimonio del consorzio tra i Consorziati, in relazione alla misura della partecipazione di ciascuno al fondo consortile e all'apporto fornito alle attività consortili.

Art. 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario del Consorzio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione dei bilanci, consuntivo e di previsione, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 21 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere sulla validità, interpretazione o esecuzione del presente statuto o di altri atti
posti in essere in esecuzione dello stesso sarà devoluta al
giudice competente per legge.

Art. 22 - DISCIPLINA

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente
Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di consorzi con attività esterna.